

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO “ANTI-CRISI” (DECRETO LEGGE 29-11-2008 N. 185)

Di seguito si esaminano le principali novità del D.L. 29.11.2008, n. 185, contenente “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”.

Il Decreto è stato pubblicato sul S.O. n. 263 alla GU 29.11.2008, n. 280 ed è **entrato in vigore** il giorno stesso della pubblicazione, ossia il **29.11.2008**.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico ex art. 12, TUIR) a basso reddito, è riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano **esclusivamente una o più** delle **seguenti categorie di reddito** previste dal TUIR:

• REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE di cui all'art. 49, comma 1
• REDDITI DI PENSIONE di cui all'art. 49, comma 2
• TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE ex art. 50, comma 1 ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - lett. a) → compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro; - lett. c-bis) → compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; - lett. d) → remunerazioni dei sacerdoti; - lett. l) → compensi per lavori socialmente utili; - lett. i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, comma 1, lett. c)
• TALUNI REDDITI DIVERSI di cui all'art. 67, comma 1 ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - lett. i) redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; - lett. l) limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente da parte di soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge anche se non a carico
• REDDITI FONDARI di cui all'art. 25 di ammontare non superiore ad € 2.500 esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati

L'ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed all'ammontare del “reddito complessivo familiare” (dato dalla somma del reddito complessivo di cui all'art. 8, TUIR di ciascun componente) come di seguito illustrato:

REDDITO COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	AMMONTARE BONUS
Titolari di pensione e reddito complessivo non superiore ad € 15.000	Unico componente	€ 200
reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000	2 componenti	€ 300
reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000	3 componenti	€ 450
reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000	4 componenti	€ 500
reddito familiare complessivo	5 componenti	€ 600

non superiore ad € 20.000		
reddito familiare complessivo non superiore ad € 22.000	Più di 5 componenti	€1.000
reddito familiare complessivo non superiore ad € 35.000	Con componenti portatori di handicap, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR	€1.000

Il bonus così individuato:

- è attribuito **ad uno solo dei componenti** il nucleo familiare;
- **non costituisce reddito** né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l'ottenimento della c.d. "social card" di cui all'art. 81, comma 32, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- **è erogato dal sostituto d'imposta** che il soggetto interessato indica nella richiesta per l'ottenimento del bonus;
- è riconosciuto ai soggetti che, **soddisfano i requisiti** sopra illustrati, **presentano apposita richiesta** al proprio sostituto d'imposta:
 - ⇒ **entro il 31.1.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;
 - ⇒ **entro il 31.3.2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.

A tal fine è prevista a breve la predisposizione di un apposito modello;

- **è erogato dal sostituto d'imposta** che ha ricevuto la richiesta di cui sopra:
 - ⇒ **entro il mese di febbraio e marzo 2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;
 - ⇒ **entro il mese di aprile e maggio 2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.

Il sostituto d'imposta eroga il bonus rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e **nel limite del monte ritenute e contributi** disponibile a febbraio 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2007) ovvero ad aprile 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2008).

Il sostituto d'imposta può "recuperare" le somme erogate attraverso la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dal primo giorno successivo a quello di erogazione, dovrà darne indicazione nel mod. 770 e dovrà trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute con i relativi importi entro il 30.4.2009 (per i bonus spettanti in base alle condizioni 2007) ovvero il 30.6.2009 (per i bonus spettanti in base alle condizioni 2008);

- in tutti i casi in cui, soddisfano le condizioni, il **bonus non è erogato dal sostituto d'imposta**, l'apposita **richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate**:
 - ⇒ **entro il 31.3.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2007;
 - ⇒ **entro il 30.6.2009** da parte dei **soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** se il bonus è richiesto in base alle **condizioni esistenti nel 2008**.

I soggetti che sono **tenuti alla presentazione della dichiarazione** e intendono richiedere il bonus in base alle **condizioni esistenti nel 2008** ne faranno richiesta **con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008**.

I soggetti che dovessero percepire il beneficio non spettate, dovranno provvedere alla restituzione dello stesso entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla dichiarazione.

I sostituti d'imposta sono tenuti a **conservare le autocertificazioni** ricevute dai soggetti che hanno fatto richiesta del bonus **per 3 anni**.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del **10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

La misura forfetaria del 10% è riferibile all'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

Ancorché la rubrica dell'art. 6 del Decreto in esame faccia riferimento alla deduzione dell'IRAP dall'IRES, il testo normativo fa riferimento anche all'IRAP determinata da parte delle imprese individuali e società di persone, banche, assicurazioni, nonché da parte dei lavoratori autonomi.

La parziale deducibilità:

- ◆ si estende a tutti i soggetti passivi IRAP e pertanto interessa anche l'IRPEF delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e dei soci di società personali;
- ◆ va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa.

Tale disposizione è stata adottata dal Governo in previsione di un giudizio sfavorevole per l'Erario da parte della Corte costituzionale in merito alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP.

Per il recupero delle maggiori imposte sui redditi già versate sono previste due modalità differenti:

- ◆ per coloro che **alla data del 29.11.2008 hanno già presentato istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 38, DPR n. 602/73 per le maggiori imposte IRPEF/IRES riferite alla quota di IRAP relativa agli interessi passivi e alle spese del personale verrà disposto il rimborso entro limiti di spesa prefissati dal comma 4;
- ◆ per coloro i quali **alla data del 29.11.2008 non hanno presentato l'istanza di rimborso** (presumibilmente si tratta della maggioranza dei contribuenti) è previsto il diritto al rimborso previa presentazione di un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell'istanza, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.



In entrambi i casi il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il **10% dell'IRAP** dell'anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, **costituisce il limite dell'importo rimborsabile per ciascuna annualità**.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA (art. 7)

Per gli **anni solari 2009, 2010 e 2011** è prevista l'applicazione della "esigibilità differita" dell'IVA ex art. 6, comma 5, secondo periodo, DPR n. 633/72 anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, con esclusione**:

⇒ delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA**;

⇒ delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Conseguentemente, va evidenziato che l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (pagamento).

L'art. 7 in esame prevede tuttavia che, **decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare l'**apposita annotazione**, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dall'art. 6, comma 5, primo periodo, DPR n. 633/72.



In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE** a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale** fisserà il volume d'affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare della stessa.

REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8)

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali è previsto che **gli studi di settore possano essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che potrà essere emanato, in deroga alla disposizione dell'art. 1, comma 1, DPR n. 195/99, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE E RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16)

È disposta, attraverso l'abrogazione delle relative disposizioni normative, la soppressione dei seguenti adempimenti:

- ◆ invio telematico dei corrispettivi previsto dall'art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;
- ◆ obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000 previsto dall'art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007;
- ◆ obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall'art. 1, commi da 363 a 366, Finanziaria 2008.

RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Attraverso la modifica alle misure di riduzione delle sanzioni contenute nell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 sono notevolmente ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso.

Le citate riduzioni sono collegate all'introduzione di nuovi istituti deflattivi del contenzioso quali la definizione dei PVC e degli inviti al contraddittorio.

La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse e alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

Ravvedimento	Riferimento art. 13, D.Lgs. n. 472/97	Riduzione prima del 29.11.2008	Riduzione a partire dal 29.11.2008
per omessa dichiarazione	lett. a)	1/8	1/12
per tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo")	lett. b)	1/5	1/10
per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve")	lett. c)	1/8	1/12

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni** e dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**.

Con riferimento alla maggior parte delle violazioni sostanziali, nelle quali la sanzione edittale minima è prevista in misura pari al 100%, la sanzione ridotta passa dal 20% al **10% dell'imposta non versata**.

Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

ACCERTAMENTO (art. 27)

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Modificando l'art. 5, D. Lgs. n. 218/97 il Decreto in esame prevede:

- l'integrazione del contenuto dell'invito al contraddittorio inviato dall'Ufficio al contribuente, che deve ora contenere anche l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché dei motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, oltre che dei periodi di imposta suscettibili di accertamento e del giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- la possibilità per il contribuente di **prestare adesione al contenuto dell'invito**, con **riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo**, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, **entro il 15° giorno antecedente** alla data fissata per il contraddittorio:
 - effettuare **la comunicazione all'Ufficio**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;
 - **versare le somme dovute**.

Tale possibilità non è ammessa con riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non è stata prestata adesione, con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

Le novità in esame si applicano agli **inviti al contraddittorio emessi dall'1.1.2009**.

LIMITAZIONI ALL'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE

Nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio **referiti agli accertamenti basati sugli studi di settore** relativi al periodo d'imposta 2006 e successivi **non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici** ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, DPR n. 633/72.

Tale "agevolazione" è applicabile **al sussistere delle medesime condizioni richieste per la fruizione del c.d. "premio di congruità"** per gli studi di settore, ossia:

- l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;
- **soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all'annualità interessata dall'invito, non siano presenti irregolarità** (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l'incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.

DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)

Confermando la possibilità di usufruire della **detrazione del 55%** per le **spese sostenute entro il 31.12.2010** relative ad interventi di **riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal DM 19.2.2007 e dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, è stabilito che:

- per le **spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010** (tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, un'**apposita istanza** (il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate) a seguito della quale, **entro 30 giorni dalla ricezione**, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza **alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione**.

Detta istanza ha lo scopo di consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato previsti per ciascun periodo d'imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.

Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'istanza è da ritenersi rifiutata (applicazione del c.d. "silenzio-rifiuto");

- i soggetti interessati devono presentare la citata istanza:
 - nel periodo compreso **tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009** per le **spese sostenute nel 2008**;
 - nel periodo compreso **tra il 1.6 ed il 31.12** di ciascun anno per le **spese sostenute nel 2009 e 2010**;
- le persone fisiche che hanno sostenuto le spese in esame nel 2008 e non presentano la citata istanza ovvero ottengono il diniego dell'istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

RISCOSSIONE (art. 32)

CONCORDATO PREVENTIVO E DEBITI FISCALI / CONTRIBUTIVI

Modificando l'art. 182-ter della Legge fallimentare, il Decreto in esame prevede che nell'ambito del concordato preventivo il debitore, nel piano di ammissione al concordato ex art. 160, L.F.:

- può **proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali**, oltre che dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria;
- con riguardo all'**IVA**, può proporre **esclusivamente la dilazione di pagamento**; è quindi esclusa la possibilità di pagamento parziale.

RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO E CONDONI FISCALI

È previsto un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei **contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali** previsti dalla Legge n. 289/2002 e **non hanno provveduto al versamento delle somme dovute**. Infatti, per le somme iscritte a ruolo:

- è ridotto da € 8.000 a € 5.000 l'importo del debito il cui superamento consente all'Agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare ex art. 76, comma 1, DPR n. 602/73;
- l'espropriazione immobiliare può essere effettuata, anche qualora l'importo del debito non sia superiore al 5% del valore dell'immobile, senza preventiva iscrizione di ipoteca sullo stesso.

Inoltre, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione può accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari del contribuente, compresi quelli riferiti ai conti correnti e postali.